

N. 01139/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 00789/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 789 del 2011, proposto dall'Impresa Patriarca Salvatore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriella Caudullo, Benedetta Caruso, Giovanna Scalambrieri, con domicilio eletto presso l'avv. Benedetta Caruso in Palermo, via G. Serpotta N. 66;

*contro*

Fondazione Istituto San Raffaele – G. Giglio di Cefalu', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Polizzotto, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, via N. Morello N.40;

*nei confronti di*

Montedile Soc.Coop, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso i predetti difensori in Palermo, via Liberta', 171;

*per l'annullamento*

1) del verbale di gara, prot. n. 163/2001 del 18 febbraio 2011, comunicato con nota prot. n. 166/2011 del 18 febbraio 2011, inviata via fax all'odierna ricorrente in data 24 febbraio 2011, con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva nei confronti della Montedile Soc. .Coop;

2) del verbale di gara non meglio conosciuto con cui l'impresa Montedile Soc. Coop. è stata ammessa al cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori di

pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso presso la Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio di Cefalù;

3) di ogni altro provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale, ivi compresi eventuali atti di approvazione, allo stato non meglio conosciuti.

B) per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della mancata aggiudicazione, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fondazione Istituto San Raffaele – G. Giglio di Cefalu' e di Montedile Soc.Coop;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che con il ricorso in esame si contesta la legittimità dell'ammissione alla gara per cui è causa dell'impresa contro interessata, per violazione dell'art. 17 della legge n. 68/1999, per non avere la stessa reso la dichiarazione relativa all'osservanza della normativa in materia di diritto

all'assunzione dei soggetti disabili;

rilevato che la riferita censura è infondata in punto di fatto, avendo la parte controinteressata depositato la dichiarazione resa dall'amministratore unico e direttore tecnico dell'impresa nella quale si attesta che la stessa non è assoggettabile agli obblighi di cui all'art. 17 della l. 68/1999 in quanto occupa un numero di dipendenti inferiore a 15 (Consiglio di Stato, sez. V, decisione 5505/2009);

considerato che il principio della eterointegrazione legale del bando di gara, con riferimento alla previsione citata, trova senz'altro applicazione, ma nei limiti dell'ambito della previsione stessa, che per imprese che occupano meno di quindi dipendenti non pone l'onere asseritamente violato;

ritenuta pertanto l'infondatezza del ricorso, che va pertanto respinto, e la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)